N. R.G. /2019

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA

SEDICESIMA SEZIONE CIVILE

Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. GIANLUCA MORABITO, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. /2019 promossa da:

(C.F.), rappresentata e difesa dall' Avv. Emanuele Argento, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avv. in Roma, Via n. , per procura rilasciata su foglio separato,

ATTORE

contro

S.P.A.

CONVENUTA CONTUMACE

oggetto: contratti bancari

conclusioni: Il difensore di parte attrice ha concluso come da note scritte ex art. 127ter c.p.c. del 09.01.2026, rinunciando ai termini ex art. 190 c.p.c. e la causa è stata, all'esito, trattenuta in decisione con ordinanza del 16.01.2026.

FATTO E DIRITTO

Con atto di citazione ritualmente notificato conveniva in giudizio davanti a questo Tribunale la S.p.a. esponendo, tra l'altro: che in data 30.12.1994 aveva acceso presso la S.p.a. il rapporto di conto corrente n. (doc. 2), poi estinto; che in data 1.10.2004 e 15.05.2006 aveva acceso presso la S.p.a. il conto corrente n. ed il conto corrente n. , successivamente estinti (doc.

Firmato Da: GIANLUCA MORABITO Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 350ea839685959e4ec29729ec7769816b

3 - doc. 4); di avere provveduto, mediante raccomandata a.r. del 12.05.2016, a contestare l'evoluzione contabile dei rapporti bancari di cui e causa, formulando espressa richiesta ex art. 119 T.U.B. di ottenere copia di tutta la documentazione contrattuale e contabile completa relativa ai rapporti (doc. 5); che la banca non aveva mai dato alcun riscontro a tale richiesta; che ciò portava a ritenere che non fossero stati mai sottoscritti tra le parti regolari contratti con indicazione di tutte le condizioni economiche applicate ai rapporti bancari e/o che essi esistessero, ma la Banca avesse opportunamente evitato di fornirli in quanto palesemente in violazione dell'art. 117 T.U.B. Legge n. 385 del 1993 e quindi nulli; che, poiché con riferimento ai rapporti di conto corrente di cui è causa non era mai stata fissata validamente la misura del tasso iniziale di interesse, risultava evidente la violazione del disposto codicistico; che, di conseguenza, sin da ora si chiedeva dichiararsi la nullità di tali clausole, con conseguente obbligo a carico della Banca convenuta di restituzione degli interessi contabilizzati; che la pattuizione degli interessi era nulla o non era mai avvenuta correttamente; che, al contrario, l'istituto di credito convenuto aveva applicato tassi arbitrari d'interesse la cui misura toccava punte altissime; che il consulente di parte attrice, nell'elaborato allegato, evidenziava i trimestri nei quali i tassi soglia ex L. n. 108/96 erano stati superati con un conseguente ristorno a credito di parte attrice a titolo di interessi usurari; che la Legge 24/2001 non trovava, quindi, applicazione; che erano da considerare interessi, secondo quanto disposto dalla Legge n. 108/96, non solo quelli propriamente detti, ma anche tutte le retribuzioni percepite dalla banca in virtù del contratto, con la sola esclusione di imposte e tasse; che in questa prospettiva l'esame degli estratti conti bancari rendeva evidente che, oltre agli oneri che la banca convenuta espressamente qualificava come interessi, ve ne erano numerosi altri che gravavano sul conto corrente e concorrevano a costituire l'onere economico complessivo che il cliente sborsa per il servizio bancario finanziario; che alcuni di tali oneri erano alla luce del sole come per esempio la commissione di massimo scoperto e le spese; che l'applicazione di tali oneri era illecita, innanzitutto poiché, gli stessi non essendo correttamente pattuiti e causando un incremento del tasso di interesse applicato, violava gli artt. 1284 c.c. e 117, comma 4° D.Lgs. n. 385/93; che l'applicazione della commissione sul massimo scoperto violava anche la L. n. 287/90 in quanto la

Firmato Da: GIANLUCA MORABITO Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 350ea8396859594ec29729ec7769816b

decisione 87/103/CEE della Commissione CE l'aveva sancita come anticoncorrenziale; che, ferma l'imprescrittibilità dell'azione di nullità, al fine di prevenire eventuali eccezioni di controparte, esso attore aveva tutto il diritto di vedersi restituire le somme indebitamente percepite fino ad oggi dalla Banca convenuta, atteso che nel rapporto di conto corrente bancario, data la sua unitarietà, il termine prescrizionale decennale iniziava a decorrere dalla data di chiusura del rapporto e liquidazione del saldo, ancorché convenzionalmente la chiusura avvenisse periodicamente; che ad esso attore andava complessivamente ristornata dalla odierna Banca convenuta, relativamente ai rapporti bancari di cui è causa, così come già affermato nel prospetto redatto dal consulente di parte attrice prodotta sub doc. 6, la somma complessiva di Euro 95.671,49, a titolo di interessi ultralegali, interessi anatocistici, interessi usurari, commissioni di massimo scoperto, oneri e spese mai validamente pattuiti.

Tanto premesso, il sig. rassegnava le seguenti conclusioni: "*Voglia il Giudice adito: A) in via istruttoria: - ordinare, ai sensi dell'art. 210 c.p.c., dell'art. 1713 c.c. e dell'art. 119 T.U.B., alla odierna banca convenuta di esibire l'originale dei contratti originari relativi ai conti correnti di cui è causa, unitamente a tutti gli estratti conto completi di scalare dall'inizio dei rapporti e sino alla data odierna e/o di chiusura, delle ricevute di versamento, delle schede della banca e di quant'altro inerente ai rapporti bancari sopra citati; - ordinare alla Banca, ex art. 210 c.p.c., la produzione di tutti gli estratti conto e contratti disciplinanti gli stessi e le relative condizioni sin dall'apertura dei rapporti dedotti in giudizio a completamento dei periodi non rimessi e non resi disponibili al correntista; - ordinare alla Banca, ex art. 1713 c.c., il rendiconto di tutti i rapporti di conto corrente dedotti in giudizio sin dalla loro apertura esprimenti tutte le movimentazioni contabili che giustifichino i rispettivi saldi tempo per tempo formatisi e in difetto considerare non dovuti i saldi non provati; - ammettere C.T.U. contabile diretta a rideterminare il saldo complessivo dei conti correnti per cui è causa, alla luce dei principi di diritto di cui in parte espositiva con indicazione al consulente dei seguenti quesiti: "a) calcolare la durata solare dell'intera apertura di credito tra le parti in causa; b) calcolare la scopertura media in linea capitale; c) calcolare l'ammontare complessivo delle competenze complessivamente addebitate nel corso del rapporto; d) calcolare l'ammontare complessivo dei prestiti*

Firmato Da: GIANLUCA MORABITO Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 350ea8396859594ec29729ec7769816b

effettuati al netto di tutte le competenze bancarie capitalizzate o comunque non dovute e l'ammontare delle rimesse del correntista; e) rapportare il costo del denaro sul debito effettivo (depurato delle illegittime capitalizzazioni delle competenze bancarie e dei costi non dovuti); f) calcolare il tasso di interesse effettivo globale medio annuo con riferimento ai periodi trimestrali di rilevazione del c.d. tasso soglia secondo i criteri dettati dalla l. 108/96 ed art. 644 c.p.; g) determinare l'effettivo dare-avere tra le parti aggiungendo al capitale effettivamente prestato il solo interesse al saggio legale semplice, cioè senza alcuna capitalizzazione, ovvero i tassi legali ex art. 1284 c.c. e/o i tassi sostitutivi ex art. 117 T.U.B. con eliminazione delle commissioni di massimo scoperto trimestrali non convenute, delle commissioni messa a disposizione fondi ed ogni altra spesa e/o onere non pattuiti per iscritto e/o comunque non dovuti, computando le valute delle singole operazioni dal giorno in cui la Banca ha acquisito o perduto la disponibilità dei relativi importi, oppure in difetto con la valuta del giorno dell'operazione effettuata dal cliente"; - con riserva di integrare, modificare e/o articolare la propria domanda e/o ulteriori mezzi istruttori all'esito delle deduzioni formulate dalla convenuta in sede di costituzione ed ai sensi dell'art. 183 c.p.c.; B) nel merito in via principale: - accertare e dichiarare la nullità delle clausole relative alla determinazione degli interessi ultralegali applicati ai rapporti di conto corrente di cui è causa; - dichiarare come dovuti i soli interessi legali ovvero i diversi tassi che risulteranno di giustizia; - accertare e dichiarare l'illegittimità della prassi adottata dalla Banca convenuta, in ordine alla capitalizzazione trimestrale delle competenze bancarie e determinare l'esatta modalità di calcolo degli interessi; - accertare e dichiarare che nulla l'attore doveva alla Banca convenuta a titolo di commissione di massimo scoperto, di commissioni messa a disposizione fondi e di ogni altra spesa e/o onere non pattuiti per iscritto e/o comunque non dovuti; - accertare mediante ricalcalo l'importo relativo agli interessi attivi ai tassi corretti di legge; - accertare e dichiarare l'illegittimità della prassi adottata dalla Banca in tema di valute e dichiarare non dovuti gli interessi passivi computati a carico dell'attore in conseguenza di tale prassi; - accertare l'entità degli interessi effettivamente percepiti dalla Banca in conformità a quanto disposto dalla L. n. 108/96; - accertare se la Banca ha applicato sui conti correnti per cui è causa interessi usurari e, in tal caso, dichiarare non dovuto alla Banca, su tali conti alcun interesse con decorrenza dalla data che risulterà di

Firmato Da: GIANLUCA MORABITO Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 350ea8396859594ec29729ec7769816b

giustizia; - alla luce di quanto sopra, e di tutto quanto esposto, determinato alla attualità il saldo dei conti correnti di cui è causa, condannare la

S.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, a pagare all'odierna parte attrice le somme di cui la stessa risulterà creditrice all'esito degli accertamenti di cui sopra e/o dell'espletanda istruttoria, ovvero nella somma maggiore o minore che risulterà di giustizia oltre interessi legali e svalutazione monetaria; - condannare, infine, la medesima S.p.a., in persona del legale rappresentante p.t., al risarcimento in favore della parte attrice di tutti i danni che alla stessa sono derivati per non aver potuto disporre di maggiori risorse finanziarie, ovvero danni da liquidarsi in via equitativa dall'On. Giudice adito e/o da quantificarsi in corso di causa anche sulla base di apposita consulenza tecnicolegale, oltre interessi legali; Con vittoria di spese e competenze del presente giudizio da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario".

La S.p.a., ritualmente citata a comparire, non si costituiva.

Era disposta CTU contabile volta alla ricostruzione dei rapporti di dare ed avere tra le parti e all'esito la causa veniva trattenuta in decisione – sulle conclusioni rassegnate dal difensore di parte attrice in sede di note di trattazione scritta ex art. 127ter c.p.c. del 09.01.2026 – con ordinanza del 16.01.2026, previa rinuncia del all'assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c..

Preliminare è la declaratoria di contumacia della S.p.a., non costituitasi, pur essendo stata regolarmente citata a comparire.

Nel merito, va premesso in linea generale che in tema di onere della prova dell'adempimento delle obbligazioni ex artt. 1218 ss. c.c., alla luce dell'orientamento ormai pacifico della Corte di Cassazione (v. Cass. civ., SS.UU., n. 13533/01; Sez. L., n. 2387/04; Sez. III, n. 20073/04; Sez. II, n. 9351/07), il creditore che agisca per l'adempimento è tenuto esclusivamente a fornire la prova del titolo e della esigibilità della prestazione richiesta, potendo limitarsi ad allegare l'altrui inadempimento.

Graverà, viceversa, sul debitore – in applicazione di principi di persistenza del diritto di credito e di vicinanza dell'onere della prova – l'onere di provare il fatto estintivo dell'obbligazione, costituito dall'adempimento.

Firmato Da: GIANLUCA MORABITO Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 350ea839685959 4ec29729ec7769816b

Con specifico riguardo al tema della ripetizione dell'indebito occorre, altresì, richiamare la consolidata giurisprudenza di legittimità in base alla quale *"nella domanda di ripetizione dell'indebito oggettivo l'onere della prova grava sul creditore istante, il quale è tenuto a provare i fatti costitutivi della sua pretesa, perciò, sia l'avvenuto pagamento, sia la mancanza di una causa che lo giustifichi"* (Cass. Civ. n. 17146 del 2003); in particolare, *"l'attore in ripetizione che assuma di aver pagato un importo superiore al proprio debito è tenuto a dimostrare il fatto costitutivo del suo diritto alla ripetizione, cioè l'eccedenza del pagamento"* (Cass. Civ. n. 9604 del 2000).

Pertanto, *"chi allega di aver effettuato un pagamento dovuto solo in parte, e proponga nei confronti dell'accipiens l'azione di indebito oggettivo per la somma pagata in eccedenza, ha l'onere di provare l'inesistenza di una causa giustificativa del pagamento per la parte che si assume non dovuta"* (Cass. Civ. n. 7501 del 2012).

Venendo al caso che ci occupa, la domanda ex art. 2033 c.c. proposta dal sig. deve essere dichiarata senz'altro ammissibile, tenuto conto del fatto che i rapporti di conto corrente bancario nn. 13500, 15619 e14500 risultano pacificamente cessati (v. all.ti nn. 2, 3 e 4 al fascicolo di parte attrice).

In tale prospettiva ed a fronte delle molteplici contestazioni contenute negli scritti di parte attrice in ordine alla evoluzione dei rapporti in questione (supportate dalla produzione di perizia di parte), questo giudice ricorreva a CTU contabile, che si rivela chiara ed esaustiva: poiché le conclusioni della C.T.U. risultano dedotte da un attenta ed analitica disamina degli elementi di fatto posti a sua disposizione ed appaiono ispirate a criteri valutativi non solo corretti dal punto di vista logico, ma, altresì, conformi ai principi scientifici che presiedono la materia in esame, il Giudicante ritiene di farle interamente proprie.

Ciò posto, occorre ulteriormente premettere, avuto riguardo alla materia che ci occupa, che ai sensi dell'art. 117 D.Lgs. n 385/93 i contratti bancari sono redatti per iscritto ed una copia degli stessi è consegnata al cliente, che in caso di inosservanza della forma prescritta il contratto è nullo, che i contratti devono indicare il tasso d'interesse e ogni altro prezzo e condizione praticati, inclusi, per i contratti di credito, gli eventuali maggiori oneri in caso di mora e che, infine, sono nulle e si considerano non apposte le clausole contrattuali di rinvio agli usi per la determinazione dei tassi di interesse e di ogni altro prezzo e condizione praticati nonché quelle che prevedono

Firmato Da: GIANLUCA MORABITO Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 350ea8396859594ec29729ec7769816b

tassi, prezzi e condizioni più sfavorevoli per i clienti di quelli pubblicizzati; la norma stabilisce, poi, che in caso di inosservanza della obbligatoria indicazione dei tassi d'interesse e delle altre condizioni praticate, ovvero di nullità di clausole di rinvio agli usi su piazza ecc., debbano essere applicati i tassi sostitutivi di volta in volta individuati dal legislatore.

Ebbene, con riferimento al rapporto n. , all'esito delle verifiche effettuate sulla documentazione contabile in atti, è stata rilevata la presenza della seguente documentazione: estratti del conto corrente dal 15.05.2006 (rappresentante un saldo iniziale pari ad € 0,00) al 30.06.2011 (caratterizzato da un saldo finale negativo pari ad -€ 5,81).

In ordine al rapporto in commento non risultano, quindi, versati in atti gli e/c relativi ai seguenti trimestri: III-IV 2006; I 2008; III-IV 2009; II 2010; I 2011.

Ne discende che, riscontrata l'incompletezza della documentazione nei periodi intermedi e considerato che ad agire è il correntista, i conteggi sono stati correttamente effettuati partendo dal saldo iniziale del primo periodo documentato, calcolando il saldo parziale finale del primo periodo documentato e detraendo la differenza fra il saldo così calcolato e quello risultante dall'ultimo estratto conto del detto primo periodo documentato dall'ammontare del saldo iniziale risultante dal primo estratto conto del secondo periodo documentato, ripetendo poi l'operazione per ciascuno dei successivi periodi documentati.

Con riguardo al rapporto n. , all'esito di analoghe verifiche è stata rilevata la presenza della seguente documentazione: estratti del conto corrente n. dal 30.09.2004 (rappresentante un saldo iniziale pari ad € 0,00) al 30.06.2011 (caratterizzato da un saldo finale negativo pari ad -€ 10,00).

In ordine al rapporto in commento non risultano, quindi, versati in atti gli e/c relativi ai seguenti trimestri: I-III-IV 2006; I 2008; III-IV 2009; II 2010.

Ne discende che, riscontrata l'incompletezza della documentazione nei periodi intermedi, e considerato che ad agire è il correntista, i conteggi sono stati correttamente effettuati partendo dal saldo iniziale del primo periodo documentato, calcolando il saldo parziale finale del primo periodo documentato e detraendo la differenza fra il saldo così calcolato e quello risultante dall'ultimo estratto conto del detto primo periodo documentato dall'ammontare del saldo iniziale risultante dal

Firmato Da: GIANLUCA MORABITO Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 350ea8396859594ec29729ec7769816b

primo estratto conto del secondo periodo documentato, ripetendo poi l'operazione per ciascuno dei successivi periodi documentati.

Quanto, infine, al rapporto n. , all'esito delle verifiche è stata rilevata la presenza della seguente documentazione: estratti del conto corrente n. dal 30.12.1994 (rappresentante un saldo iniziale pari ad € 0,00) al 31.03.2011 (caratterizzato da un saldo finale positivo pari ad € 562,34).

In ordine al rapporto in commento non risultano, quindi, versati in atti gli e/c relativi ai seguenti trimestri: II 2003; III 2009.

Ne discende che, riscontrata la documentazione incompleta nei periodi intermedi, e considerato che ad agire è il correntista, i conteggi sono stati correttamente effettuati partendo dal saldo iniziale del primo periodo documentato, calcolando il saldo parziale finale del primo periodo documentato e detraendo la differenza fra il saldo così calcolato e quello risultante dall'ultimo estratto conto del detto primo periodo documentato dall'ammontare del saldo iniziale risultante dal primo estratto conto del secondo periodo documentato, ripetendo poi l'operazione per ciascuno dei successivi periodi documentati.

Tanto chiarito in merito al metodo utilizzato dal CTU, occorre ancora a monte evidenziare che dei rapporti sopra richiamati non sono stati rinvenuti in atti i contratti con le condizioni economiche originarie.

Al riguardo, la giurisprudenza (v., da ultimo, Trib. Roma, XVI Sez., 21.11.2025) è dell'avviso che, in tema di riparto dell'onere della prova ex art. 2697 c.c. nelle azioni di ripetizione dell'indebito bancario, pur spettando pacificamente al correntista che agisce per la restituzione provare l'esistenza del rapporto e l'effettuazione dei pagamenti indebiti, tramite produzione di contratti ed estratti conto, quando tuttavia il correntista non si limiti a contestare singole clausole, ma deduca specificamente la mancata stipulazione in forma scritta del contratto (violazione dell'art. 117, comma 3, TUB), non gli si può richiedere di fornire la "*prova negativa*" di un fatto (ossia, che il contratto non c'è), poiché "*...se l'attore dichiara di aver intrattenuto un rapporto di conto corrente, ma di non aver sottoscritto un contratto [...] non si può pretendere la produzione in giudizio del contratto*", che in tale scenario l'onere della prova si sposta, pertanto, sulla Banca e che se l'istituto di credito

Firmato Da: GIANLUCA MORABITO Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 350ea8396859594ec29729ec7769816b

intende dimostrare la validità delle condizioni applicate e sottrarsi alla declaratoria di nullità, deve fornire la prova positiva dell'esistenza del documento scritto.

Nel caso di specie, parte attrice ha dedotto, tra l'altro, che il mancato riscontro della banca alle reiterate istanze ex art. 119 TUB portava a ritenere che non fossero stati *"...mai sottoscritti tra le parti regolari contratti con indicazione di tutte le condizioni economiche applicate ai rapporti bancari"*.

A fronte della ipotizzata mancata stipulazione in forma scritta dei contratti gravava, allora, sull'istituto di credito – alla stregua della giurisprudenza sopra richiamata – provare l'esistenza dei documenti citati; prova che, nel caso in questione, non è stata in alcun modo fornita dalla S.p.a., rimasta contumace per tutta la durata del giudizio.

Ne discende che dovrà essere accertata e dichiarata la nullità dei contratti in questione per difetto di forma scritta, ai sensi e per gli effetti dell'art. 117, III co., TUB.

Ne segue, altresì, che il CTU in sede di ricalcolo ha dovuto necessariamente espungere dal saldo finale tutte le condizioni economiche e gli oneri applicati dalla banca – in assenza, appunto, di prova della specifica pattuizione per iscritto – a titolo di interessi, spese, commissioni, con applicazione della capitalizzazione semplice e ricalcolando sulle somme sia a credito sia a debito i soli interessi al tasso legale: il cd. "*tasso sostitutivo*" previsto dall'art. 117, comma 7, TUB (tasso dei BOT) si applica, infatti, soltanto nelle ipotesi di nullità per violazione delle disposizioni contenute nel comma quarto (mancata indicazione del tasso nel contratto) e non nell'ipotesi più radicale (che qui ci occupa) di nullità per difetto di forma del comma terzo, in cui la mancanza del documento scritto priva di effetti l'intera operazione di autonomia privata, imponendo, appunto, la ricostruzione del rapporto con espunzione di ogni addebito a titolo di interessi convenzionali, commissioni (inclusa la CMS), spese e capitalizzazione composta e la rideterminazione del saldo con applicazione esclusiva degli interessi al tasso legale dalla data di inizio del rapporto.

Applicando tali criteri, il CTU ha accertato: che, nel periodo dal 15.05.2006 (data apertura di c.c.) al 30.06.2011 (ultimo estratto conto presente in atti), il saldo finale del c. n. è pari a € 383,86 invece che a -€ 5,81 con una differenza a favore del correntista di € 389,67; che, nel periodo dal 30.09.2004 (data apertura di

Firmato Da: GIANLUCA MORABITO Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 350ea8396865594ec29729ec7769816b

c.c.) al 30.6.2011 (ultimo estratto conto presente in atti), il saldo finale del c. n. è pari a € 432,28 invece che a -€ 10,00, con una differenza a favore del correntista di € 442,28; che, nel periodo dal 30.12.1994 (data apertura di c.c.) al 31.03.2011 (ultimo estratto conto presente in atti), il saldo finale del c. n. è pari a € 95.343,34 invece che a € 562,34, con una differenza a favore del correntista di € 94.781,00.

Il totale a credito del sig. ammonta, pertanto, a €95.612,95 (€389,67+€442,28+€94.781,00).

In conclusione, in accoglimento della relativa domanda, la S.p.a. dovrà essere condannata a corrispondere all'attore, per i titoli di cui sopra, il suddetto importo di €95.612,95, oltre agli interessi legali con decorrenza dalla data della domanda – da considerarsi alla stregua di costituzione in mora, venendo pacificamente in considerazione un debito di valuta ex art. 1224 c.c. – e sino al saldo effettivo.

La domanda di condanna della convenuta al risarcimento dei danni, pure proposta dall'attore dovrà essere, viceversa, respinta, essendo rimasta totalmente sfornita di prova.

Le spese di lite – da distrarsi in favore del difensore di parte attrice, dichiaratosi antistatario - seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, tenuto conto dell'assenza di note conclusionali.

Le spese delle CTU, liquidate con separato provvedimento, devono essere poste definitivamente a carico della banca convenuta.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, eccezione, istanza e deduzione disattesa o assorbita:

a) dichiara la contumacia della S.p.a.;
b) accerta e dichiara la nullità - per contrasto con l'art. 117, I e III co., TUB – dei contratti di conto corrente bancario nn. , e , già in essere tra e la S.p.a.;
c) accerta e dichiara che, all'esito della rideterminazione dei rapporti di dare ed avere tra le parti, risulta un saldo complessivo a favore dell'attore pari a €95.612,95;

Firmato Da: GIANLUCA MORABITO Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 350ea8396859594ec29729ec7769816b

d) per l'effetto, condanna la banca convenuta a corrispondere all'attore, per i titoli di cui in motivazione, il suddetto importo di €95.612,95, oltre agli interessi legali con decorrenza dalla data della domanda e sino al saldo effettivo;

e) condanna parte convenuta a rifondere a parte attrice le spese di lite, che liquida in complessivi € , di cui € a titolo di compensi professionali ed € per esborsi, oltre alle spese forfettarie ex art. 2 D.M. n. 55/14 ed oltre ad IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore del difensore di parte attrice, dichiaratosi antistatario;

f) pone le spese delle CTU, liquidate con separato provvedimento, definitivamente a carico della banca convenuta.

Roma, 22.01.2026

IL Giudice

Dott. Gianluca Morabito

Firmato Da: GIANLUCA MORABITO Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 350ea8396859594ec29729ec7769816b

Morabito

Firmato Da: GIANLUCA MORABITO Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 350ea8396859594ec29729ec77698f6b